

*Sentenza della Corte di cassazione interviene sul contributo degli aspiranti professionisti in studio*

# Praticanti, in studio senza compenso

## Per la retribuzione va provata un'attività lavorativa diversa

DI DEBORA ALBERICI

Porte sbarrate ai compensi in favore dei praticanti che svolgono anche attività lavorativa all'interno dello studio professionale. Infatti per avere una retribuzione, se pur minima, l'aspirante professionista deve provare con certezza un'attività lavorativa diversa da quella svolta nella pratica. Con la sentenza 730 del 15 gennaio 2007 la Cassazione chiude uno spiraglio, inaugurato lo scorso febbraio con la pronuncia n. 2904, ai praticanti che, il più delle volte, oltre a svolgere attività per raggiungere il titolo sono, di fatto, dei veri e propri lavoratori subordinati. Con la decisione dello scorso anno, infatti, i giudici di legittimità avevano affermato che vanno retribuiti i neoprofessionisti per il lavoro fatto dopo la fine della pratica e cioè con con l'abilitazione di stato. Ora i giudici della Sezione lavoro fanno un passo indietro caricando il praticante di un pesantissimo onere della prova. Non basta che questi osservasse un preciso orario di lavoro al pari dei di-

### Cosa dice la sentenza

Incombe interamente sul praticante fornire la prova del vincolo di subordinazione quale, ad esempio, l'essere soggetto al potere direttivo del datore al pari degli altri dipendenti

pendenti dello studio. A iniziare la causa è stata una giovane barese che faceva pratica presso un commercialista e che, come spesso succede, oltre a questo era di fatto diventata una vera e propria dipendente: svolgeva attività di contabilizzazione e fatturazione. Osservava, inoltre, lo stesso orario dei dipendenti e la sua presenza a studio era costante. Così aveva deciso di chiedere una retribuzione per quella che sarebbe dovuta rimanere un'attività di formazione e che invece, a suo parere, si era trasformata in una vera e propria attività lavorativa. Il tribunale prima e la Corte d'appello poi avevano respinto la do-

### La soluzione è contenuta nella riforma

DI GABRIELE VENTURA

Nella riforma delle professioni la speranza per gli aspiranti professionisti di ottenere un equo compenso durante il periodo di praticantato. Riforma che, nei prossimi giorni, riaprirà la partita tra ordini e governo. Con un confronto che, assicura l'esecutivo, sarà ampio e articolato. Non saranno più presentati questionari, quindi, metodo che aveva suscitato lo sconcerto degli ordini nella prima parte delle audizioni. Ma la seconda tranche di confronto sul ddl di riforma messo a punto dal ministro della giustizia, Clemente Mastella, che verrà calendarizzata dopodomani dall'ufficio di presidenza, si articolerà su tre punti focali: lo strumento della delega, che nel decreto è usato troppo ampiamente a parere degli ordini; il punto che prevede l'azzeramento e la rielezione dei gruppi dirigenti (articolo 4); e la definizione del rapporto con

le libere associazioni, il cui riconoscimento preoccupa le professioni. Dal mese prossimo, si annuncia dunque un fitto dibattito tra esecutivo e Cup, chiamato a organizzare la presenza dei singoli ordini per competenza di area tecnica: e precisamente quella giuridico-economica, quella tecnica e quella sanitaria. Tre o più audizioni, quindi, che avranno un riflesso cruciale sul prosieguo dei lavori. Perché in ballo c'è anche la proposta di legge di iniziativa popolare targata Cup, che a giorni verrà inviata alla Corte dei conti. Ciò a riprova del fatto che gli ordini, se il governo non aprirà le porte del dialogo, sono intenzionati ad andare avanti nella loro protesta. Ma alle audizioni, che con tutta probabilità partiranno all'inizio di febbraio, parteciperanno, oltre al Cup, anche Cnel, Censis, Antitrust, Assoprofessionisti, Colap, sindacati degli ordini, consumatori ed eventualmente un commissario europeo.

manda perché non avevano ritenuto provato il vincolo di subordinazione. Tanto più che la ragazza aveva dichiarato al giudice di merito di essere stata presentata al titolare dello studio «per svolgere la pratica e non per l'iscrizione all'Albo».

In particolare secondo i giu-

dici di merito non era stato provato, con le dichiarazioni dei testimoni, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quanto, avevano detto, «le prove raccolte nulla dicono in ordine alla sottoposizione a un vincolo gerarchico, direttivo e organizzativo del datore di la-

voro». Contro questa decisione l'aspirante professionista ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa aveva puntato il dito contro il tipo di attività svolta dalla sua cliente e confermata dai testimoni: la contabilizzazione e la fatturazione in un ben preciso orario di lavoro. Ma i giu-

dici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso e nel respingerlo hanno sollevato il problema circa l'onere della prova. Secondo la Cassazione questo è completamente a carico del praticante e quando c'è incertezza fra le due attività, la cui linea di confine è sottilissima, non può mai affermarsi che sia in corso un rapporto di lavoro subordinato. «La sentenza impugnata», così il Collegio ha motivato la liceità della decisione di merito, «non ha accertato lo svolgimento di un'attività lavorativa che il titolare dello studio non ha ammesso deducendo l'attività di praticante, bensì di un'attività compatibile sia con il lavoro subordinato sia con l'attività di studio con esercitazione con esercitazione nelle attività professionali propria del praticante. In questa incertezza sull'inquadramento delle attività materialmente svolta, la Corte territoriale ha ritenuto trarre la prova delle attività di praticante, e non di lavoratrice subordinata, da due rilievi: dalla mancanza di prova della subordinazione e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla ragazza in sede di libero interrogatorio».

In sostanza, secondo i giudici della sezione lavoro, non vi è stata alcuna violazione dell'onere della prova dal momento che questo resta totalmente a carico del praticante a meno che il «dominus» non abbia confessato. (riproduzione riservata)

2